

COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia-Tempio

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 14

Del 21/07/2014

IL SINDACO

F.to: **Mutzu Emanuele Antonio**

IL SEGRETARIO

F.to: **D.ssa Baule Natalina**

Copia conforme all'originale

Monti li

CAPO I

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico che avvengono nel territorio del Comune di MONTI.

Per l'occupazione si intende l'uso individuale dell'area, con esclusione anche parziale, del godimento della tassa da parte della generalità dei cittadini.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica rientranti nel demanio e nel patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Autorizzazione e concessione di occupazione

E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione o autorizzazione, rilasciate dai competenti uffici comunali.

Chi occupa il suolo pubblico è tenuto a pagare la tassa disciplinata dal presente regolamento nonché l'eventuale canone connesso alla prestazione di servizi.

Articolo 3 - Occupazioni urgenti di suolo pubblico

Per fronteggiare situazioni di emergenza e per motivi di ordini ed incolumità pubblica, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il provvedimento autorizzativo che in questo caso verrà rilasciato a sanatoria.

In tale caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata e formale comunicazione dell'occupazione via fax o tramite telegramma alla Polizia Municipale, assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla

circolazione veicolare o pedonale, e ponendo in essere tutti quegli accorgimenti atti a congiurare disagio o pericolo per gli utenti della strada, compresa una adeguata segnaletica nel rispetto delle norme sancite dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

L'Ufficio competente al rilascio della autorizzazione provvede, successivamente ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Ove tali occupazioni riguardino la esecuzione di lavori interessanti la sede stradale, dovranno essere rispettate le norme previste dal Regolamento e, in particolare quanto previsto dall'art. 6 - interventi di urgenza.

Articolo 4 - Scopo delle occupazioni

Chi intende richiedere l'occupazione di una porzione di suolo pubblico deve indicare il motivo della richiesta e l'uso che intende fare dell'area. L'interesse del richiedente non deve contrastare con quello, prevalente, della generalità dei cittadini; l'estensione dell'area e la durata della concessione saranno limitate a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento dell'interesse privato. Verranno inoltre prescritte modalità di utilizzazione tali da contenere il più possibile il disturbo alla collettività.

Durante il godimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Le occupazioni si intendono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 5 - Occupazione permanente, temporanea e occasionale

L'occupazione è permanente quando la durata superiore all'anno; è temporanea quando ha durata inferiore all'anno.

L'occupazione è occasionale in tutti i casi previsti dai nn. 4, 5, 6, 9 e 10, dall'art. 38 "Esenzione della tassa" del presente regolamento, ed in tutti i casi previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 6 - Occupazione e circolazione

Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada e del relativo regolamento e comunque in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie e piazze o spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati.

Le occupazioni dei marciapiedi con chioschi, edicole o altre installazioni possono essere consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza ai fabbricati, lasciando una zona per la libera circolazione dei pedoni non inferiore a metri uno.

Articolo 7 - Concessione di suolo pubblico per attività commerciale

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, nelle piazze ed in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, tende, fioriere, o altre attrezzature o merci senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.

Le concessioni o autorizzazioni, ad uso commerciale, sono emanati sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico e monumentale e dell'arredo urbano e nel rispetto delle leggi sul commercio.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata richiesta l'occupazione.

Non rientrano nelle occupazioni a scopo commerciale quelle effettuate per iniziative religiose, sindacali, politiche, umanitarie, storico-folcloristiche per propaganda, diffusione e/o raccolta di fondi, firme e/o adesioni, con esclusione della vendita di prodotti di qualsiasi genere.

Ai proprietari di esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti, limitatamente all'ampiezza dell'esercizio medesimo. Per l'occupazione di aree antistanti altri esercizi commerciali, artigiani e simili, dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di concessione, il nulla osta del titolare dell'esercizio medesimo.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto e l'altro per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Per le occupazioni di breve durata gli autoveicoli, veicoli e persone, che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali dovranno sgombrare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

La concessione dei posteggi per lo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche è disciplinata dalla Legge 28.03.91 n. 112 "norme in materia

di commercio su aree pubbliche, dal relativo regolamento e dalla normativa comunale in materia.

Articolo 8 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.

Per le occupazioni, sia a carattere permanente che temporaneo, la domanda è indirizzata al Responsabile dell'Area competente entro 7 giorni prima dell'utilizzazione del suolo pubblico, e consegnata o spedita al Protocollo generale del comune. In caso di trasmissione tramite l'ufficio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda *dovrà essere redatta in carta legale, o resa legale* in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b. l'eventuale indicazione del soggetto, diverso dal richiedente, per conto del quale viene richiesta l'occupazione;
- c. l'ubicazione esatta dell'area che viene richiesta, con le misure precise riportate in allegata planimetria;
- d. l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi, la descrizione dell'opera che si intende installare e le modalità d'uso;

- e. l'eventuale esigenza di installazione di divieto di sosta, divieto di sosta con rimozione coatta, o della chiusura della strada;
- f. ogni altro documento tecnico necessario ai fini dell'istruttoria;
- g. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopraluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati che siano ritenuti necessari, dagli Uffici competenti, ai fini della definizione dell'istruttoria della pratica.

Articolo 9-

Competenze nell'esame e nel rilascio della concessione o dell'autorizzazione e istruttoria dell'istanza

1) La richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area Vigilanza, *ad eccezione delle occupazioni con opere o manufatti la cui realizzazione sia subordinata al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, per i quali la competenza è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero, all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento non subordinato al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia.

- 1) I responsabili delle Aree competenti, ricevuta l'istanza, attivano il procedimento;
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, è stabilito in 30 giorni.
- 3) Le autorizzazioni e le concessioni sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene, di edilizia e agli artt.20,21 e 27 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.);
- 4) Il responsabile del procedimento potrà essere individuato dal Responsabile dell'Area Competente.

Articolo 10

Contenuto e rilascio della concessione per occupazione permanente e dell'autorizzazione per occupazione temporanea

- 1) L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere tutti gli elementi relativi al richiedente ed all'area interessata. Deve altresì riportare la durata dell'occupazione, le condizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, nonché del deposito cauzionale, se previsto.
- 2) L'atto di concessione o autorizzazione è adottato con atto dirigenziale.
- 3) Copia dell'atto di concessione e autorizzazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi - per l'applicazione della tassa.
- 4) Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare

la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione.

Articolo 11 - Doveri del concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

Il concessionario inoltre deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a. Limitare l'occupazione allo spazio assegnatoli;
- b. Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c. Usare l'area concessa con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche indicate dall'Amministrazione comunale;
- d. Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, l'area occupata;
- e. Versare, nei modi e nei termini di legge, la tassa dovuta;
- f. Versare, ove richiesto dall'Amministrazione, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il deposito cauzionale di cui all'art. 11;
- g. Non danneggiare le opere esistenti, e risarcire il Comune di ogni eventuale spesa che dovesse sostenere per effetto delle opere attuate sulla concessione;
- h. Non danneggiare o ostacolare occupazioni già esistenti;
- i. Mantenere in stato di ordine e pulizia il suolo occupato;

j. Esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di suolo pubblico.

Qualora si verifichi l'impossibilità di coesistenza di una nuova concessione con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non rilasciata, salvo esigenze di pubblico interesse.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

L'Amministrazione Comunale, in dipendenza della tipologia dell'occupazione, può subordinare la concessione, o l'autorizzazione, ad un deposito cauzionale infruttifero, numerario, calcolato in base alla superficie ed alle caratteristiche del suolo occupato, a garanzia dell'osservanza di tutte le condizioni previste nell'atto autorizzativo.

Tale deposito potrà essere utilizzato, in tutto od in parte, dall'Amministrazione Comunale per le spese di ripristino dell'area concessa.

Spettacoli viaggianti:

- su strade sterrate o ghiaiate 5 volte la tassa dovuta per ciascun giorno;
- su strade asfaltate 10 volte la tassa dovuta per ciascun giorno;
- su aree di particolare pregio 20 volte la tassa dovuta per ciascun giorno.

Manifestazioni di piazza a larga partecipazione di pubblico anche se non a pagamento: a forfait:

- su aree sterrate, ghiaiate o asfaltate euro 154,94 (lire 300.000);
- su aree di particolare pregio euro 516,46 (lire 1.000.000).

Articolo 13 - Durata delle concessioni

Qualunque sia la durata della concessione, la sua scadenza si intende alla data del 31 dicembre.

Le concessioni permanenti hanno durata superiore ad un anno fino ad un massimo di anni 5 (cinque), e cessano alla loro scadenza, salvo rinnovo o proroga da chiedersi ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

La cessazione volontaria dell'occupazione, prima del termine stabilito in concessione, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. Non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, del tributo e/o del canone, mentre sussisterà l'obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi prima del definitivo abbandono.

Per le occupazioni temporanee, ogni variazione della durata dovrà essere preventivamente comunicata per scritto; qualora ciò non si verifichi, il concessionario dovrà corrispondere la tassa per tutta la durata prevista dall'autorizzazione.

Articolo 14 - Cessione della concessione o autorizzazione

In conseguenza della cessione del bene o dell'attività per cui fu richiesta e rilasciata, la concessione, fino al termine di validità può essere trasferita alla nuova proprietà.

I nuovi proprietari dovranno richiedere al competente Ufficio Comunale la voltura della concessione o autorizzazione entro il termine di giorni trenta dall'acquisizione del bene e/o dell'attività.

Articolo 15 - Decadenza della concessione o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione di suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato o ritardato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Le cause di decadenza che si sono manifestate in relazione ad una determinata concessione possono altresì costituire cause di mancata voltura di una diversa concessione.

Articolo 16 - Revoca della concessione o autorizzazione

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Articolo 17 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno **15 giorni** prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti, la richiesta dovrà essere presentata almeno **1 mese** prima della scadenza.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego per il rinnovo.

Articolo 18 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, in caso di urgenza previa contestazione

delle relative infrazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

CAPO II

Art.19 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche - ex art. 38 D.Lgs. 507/93

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Sono soggette alla tassa ai sensi della normativa vigente in materia e del presente regolamento le occupazioni di suolo, il soprasuolo o sottosuolo pubblico, effettuate anche senza titolo:

- 1. nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- 2. negli spazi ed aree pubbliche soprastanti il suolo pubblico, ad esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, e negli spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- 3. su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

4. sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Comune.

Per le occupazioni permanenti la tassa si applica una volta l'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica per il periodo dell'occupazione medesima.

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Il Consiglio comunale approva l'elenco di classificazione delle aree tenuto conto dell'interesse economico che possono avere le stesse e dell'importanza dell'area ai fini dell'imposizione fiscale.

Articolo 20 - Classificazione del Comune - ex art. 43, 3^a comma, D.Lgs. 507/93 e art.63, comma 2, lett. F), D.Lgs. n.446/97

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune viene incluso, in base alla popolazione residente al 31.12.2012, nella **classe quinta**, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, per le tipologie di occupazione e le relative tariffe previste da tale testo legislativo; viene inserito nella **classe prima** di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 446/97, e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alla tassazione delle occupazioni permanenti contemplate da tale norma ed alla relativa misura unitaria di tariffa.. Per gli anni seguenti, a seconda che la popolazione residente subisca aumenti o diminuzioni, il Comune dovrà essere collocato in una diversa classe.

In questo caso dovranno essere rideterminate le tariffe sulla base dei limiti corrispondenti alla diversa classe di appartenenza.

Articolo 21 - Disciplina e tariffe per le occupazioni di suolo pubblico - ex art. 44, commi da 1 a 5, art. 40, comma 3, artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari e si applica sulla base delle tariffe di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta nei termini e nei modi di cui all'allegato B) al presente regolamento, ed è inoltre dovuta in relazione alle ore di occupazione secondo le seguenti misure giornaliere di tariffa:

- a. fino a 12 ore: riduzione del 50% ;
- b. oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera .

La misura della tassa è stabilita, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione dell'Organo competente. In ogni caso, le misure di tariffa di cui all'allegato "B" determinate ad ore o a fasce orarie, non possono essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla fattispecie impositiva ovvero cumulandole fra loro, ad euro 0,08 al metro quadrato e per giorno;

Articolo 22 - Determinazione della tassa - ex art. 42, 4^a comma, D.Lgs.

507/93

La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in mq. o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La misura della superficie occupata è indicata nell'atto di autorizzazione e la relativa misurazione è effettuata a cura del Servizio che accerta l'occupazione.

Per le occupazioni con tavoli, tavolini e sedia ad uso caffè, ristoranti, osterie e simili si conteggia come occupata l'area intermedia tra i tavolini nonché quella che occorre per l'uso delle sedie, conteggiando la superficie circoscritta nei punti più esterni dell'occupazione ed escludendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio, se intermedio.

L'area occupata con edicole, chioschi ed altri simili manufatti si computa misurando alla base la loro superficie, compresa quella del basamento relativo se sopraelevato. Le coperture sporgenti vengono tassate come occupazione del soprasuolo.

Per le occupazioni di suolo pubblico con griglie e sottostante finestra "a bocca di lupo" o intercapedini viene applicata la tariffa di occupazione suolo o sottosuolo per i metri quadrati di superficie occupata. La determinazione della superficie è effettuata ricomprendendo il manufatto che sorregge la griglia.

Articolo 23 - Determinazione della tassa per occupazioni permanenti da parte delle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle ad essi strumentali

–art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di euro 0,77 (lire 1500) per utenza, ed in ogni caso non può essere inferiore a euro 516,46 (lire 1.000.000) per anno, come da tariffa allegata. (Allegato "D") Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa.

Articolo 24 - Passi carrabili - art. 44, commi 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. 507/93

I passi carrabili sono regolamentati dall'art. 44 D.Lgs. 507/93, dall'art. 22 D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dall'art. 46 DPR 495/92 (regolamento di attuazione Codice della strada).

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di metri uno. Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

Articolo 25 - Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale - ex art. 44, D.Lgs. 507/93.

I proprietari degli accessi carrabili, o comunque coloro che li utilizzano, possono richiedere il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente l'indicazione del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione che sarà fissata dall'Amministrazione comunale. Tale cartello ha i seguenti effetti:

- a. di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b. di impedire allo stesso richiedente l'esercizio di attività o l'apposizione di altra segnaletica e di opere sull'area medesima.

L'apposizione del cartello segnaletico all'accesso di cui sopra comporta l'applicazione della tassa a tariffa ordinaria, ridotta al 50%.

Articolo 26 - Esenzione della tassa ed occupazioni non tassabili - ex artt. 49 e 38 D.Lgs. 507/93

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 507/93.

La tassa non si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

1. che sono effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;

2. relative al suolo sottostante gli spazi di cui sopra;
3. appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
4. effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, storico-folcloristiche, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 12 ore;
5. raccolta di firme ed iniziative, anche per più giorni, che tendono all'esercizio dei diritti di democrazia diretta;
6. riguardanti festoni ed addobbi natalizi per i periodi relativi a tali festività;
7. realizzate su tratti di strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
8. realizzate su strade che non rientrano tra quelle attribuite dal Codice della Strada alla competenza comunale;
9. effettuate a causa di operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. taglio degli alberi) di durata non superiore a 12 ore.
10. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS di cui all'art.10 del D.Lgs.n.460/1997 non sono soggette alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

La tassa non si applica, altresì, ai semplici accessi carrabili non segnalati da apposito cartello di divieto di sosta, quando siano posti a filo con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 27 - Riduzioni della tassa

Le riduzioni della tassa sono quelle indicate nelle singole voci di tariffa di cui agli articoli del presente regolamento e degli allegati A) , B) e C).

Tali riduzioni possono essere variate in sede di nuova determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 40, 3^a comma D.Lgs. 507/93 con il provvedimento dell'Organo competente.

Questo Comune, ai sensi dell'art.3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n.549, si avvale della facoltà di commisurare la tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, alla superficie dei singoli posti assegnati nella misura pari al 30% della tariffa.

Art.28 - Denuncia dell'occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti richiedenti la concessione, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il l' Ufficio Tributi;

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 44 .

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 29 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi; ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio tributi; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

3. La tassa, se d'importo superiore a euro 258,23, su richiesta del concessionario, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio dell'autorizzazione anche se l'atto è emanato nel corso dell'anno.

Il Comune si impegna ad inviare alle scadenze ai contribuenti i bollettini per il versamento della tassa. La previsione di tale servizio comporta comunque, per il contribuente che non abbia ricevuto il bollettino, il rispetto dei termini di scadenza.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

4. L'importo minimo della tassa da versare viene fissato in € 2,59.

Art. 30 - Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 29, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale;

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

3. L'importo minimo della tassa da versare viene fissato in € 2,59.

**Articolo 31 - Occupazione di fatto di spazi ed aree pubbliche - art. 39 e 42,
comma 2 del D.Lgs. 507/93**

Le occupazioni effettuate senza autorizzazione o oltre i limiti dell'autorizzazione medesima rientrano nelle c.d. occupazioni di fatto. Tali occupazioni sono considerate abusive e sono soggette comunque a tassazione.

In questi casi si dovrà applicare la tassa prevista per le occupazioni a carattere temporaneo e la maggiorazione del 20% ; contestualmente si dovrà provvedere ad emanare ordinanza di sgombero o di eventuale riduzione in pristino dell'area entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio dal comune o dal concessionario, nel caso di gestione in concessione, con addebito all'occupante di tutte le spese sostenute, comprese quelle di custodia.

Nel caso in cui sia possibile il rilascio di autorizzazione in sanatoria, nel periodo intermedio compreso fra il primo giorno di occupazione abusiva e quello di rilascio della concessione verrà comunque applicata la tariffa della temporanea aumentata del 20%.

Per le alterazioni ed invasioni di suolo pubblico, di qualsiasi genere, si rimanda alle disposizioni di legge vigente in materia, ed in particolare al Nuovo Codice della Strada (artt. 20 e 21) ed al Regolamento di esecuzione, oltre alle disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 285/93 ed ai DDLLgs. 507 e 566/93.

Il servizio che viene a conoscenza per primo dell'occupazione abusiva deve comunicare tempestivamente il fatto agli altri Servizi interessati.

Articolo 32 – Accertamenti e rimborsi.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei termini di legge con apposito avviso di liquidazione.

La richiesta di rimborso della tassa indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso. Nel caso di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico nel corso dell'anno il rimborso non è dovuto.

Articolo 33 - Rendiconto trimestrale delle riscossioni tramite bollettario

I servizi incaricati della riscossione della tassa tramite bollette, devono presentare trimestralmente all'Ufficio Tributi il rendiconto relativo al trimestre precedente.

Articolo 34 - Sanzioni - ex art. 53 D.Lgs. 507/93

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e di cui ai D.Lgs. 471-472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Chiunque occupi la sede stradale senza titolo o in eccedenza alla superficie concessa, oppure chi non rispetti le prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o gli altri obblighi imposti al concessionario, è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del nuovo Codice della strada. Le violazioni suddette comportano la sanzione amministrativa accessoria della rimozione delle opere abusive o del ripristino dei luoghi, a norma dell'art. 211 del nuovo Codice della Strada.

Rimangono comunque valide le norme dei regolamenti comunali che trattano di particolari occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quali mercati ed altre aree utilizzate per scopi simili; tali regolamenti debbono comunque adeguarsi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile - ex art. 54 D.Lgs. 507/93

Il Funzionario responsabile della Tassa deve essere individuato fra il personale di qualifica più elevata assegnato al Servizio e che di fatto gestisce la tassazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'intervento di altri Servizi nella gestione della tassazione per le occupazioni di cui si tratta, comporterà l'individuazione di più Funzionari responsabili.

Il Funzionario designato svolge le seguenti funzioni:

- firma i ruoli di riscossione coattiva;
- firma gli avvisi di accertamento;
- notifica gli atti relativi alla tassazione;
- dispone i rimborsi;
- applica le sopratasse e gli interessi;
- firma gli atti di cui all'art. 79 DPR 43/88;
- concede il discarico dei ruoli di riscossione coattiva;
- mantiene il collegamento necessario con i vari servizi interessati;
- comunica agli altri uffici le notizie delle quali viene a conoscenza nella fase della tassazione e che possono essere rilevanti per essi;

- stabilisce le verifiche a campione;
- propone gli adeguamenti tariffari.

Nel caso in cui l'Ente decida di affidare la gestione della tassa ad un concessionario, le funzioni di cui sopra saranno svolte da quest'ultimo se riportate nel disciplinare del rapporto concessorio.

Articolo 36 - Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa - ex art. 56 D.Lgs. 507/93

Nel caso in cui il Comune di MONTI, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, decida di affidare la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a terzi i rapporti con il concessionario saranno regolati in modo specifico nei modi e nei termini previsti nell'apposito disciplinare conseguente alla stipula del contratto di appalto fra l'Ente ed il concessionario medesimo.

Per quanto riguarda i principi generali alla base dell'affidamento del servizio in concessione della tassa sono riportati negli articoli seguenti, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 37 - Organizzazione del servizio . controlli

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto come servizio pubblico e non possono per nessun motivo essere sospese.

E' vietato al concessionario cedere il contratto o subappaltare il servizio.

Il concessionario deve garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio in tutto il territorio comunale, subentrando al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti, sollevando in ogni caso il Comune da qualsiasi

responsabilità, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia e alle norme e tariffe contenute nel presente regolamento.

Il servizio sarà esercitato sotto il diretto controllo dell'Amministrazione comunale, e specificatamente dal Settore Finanze e Tributi e Comando Polizia Municipale, che potranno in ogni momento disporre verifiche e ispezioni.

Articolo 38 - Corrispettivo del servizio - ex artt. 26 e 31 D.Lgs. 507/93

La concessione è compensata ad aggio con minimo annuo netto garantito a favore del Comune. Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale, a scadenze trimestrali posticipate, l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio. Tale versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi.

Il concessionario è tenuto a presentare, a garanzia degli obblighi nascenti da contratto, idonea cauzione determinata dalla Giunta comunale secondo le prescrizioni dell'art. 31 D.Lgs. 507/93.

L'aggio e il minimo garantito convenuto dovranno variare in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, nel caso di variazione di tariffe superiori al 10%.

Articolo 39 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Durante il godimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali, in particolare di polizia locale, di igiene e di edilizia, le cui norme principali vengono richiamate nell'atto di concessione.

Articolo 40 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2014 .

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 sulla riforma della finanza territoriale e successive modificazioni ed integrazioni.